3.2.2 Programma triennale delle opere pubbliche

Secondo quanto disposto normativa disciplinante la programmazione delle opere pubbliche, la realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali; i lavori da realizzare nel primo anno del triennio, inoltre, sono compresi nell'elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici ed il loro finanziamento. In questa sede è bene evidenziare come le opere pubbliche siano una delle componenti più evidenti per il cittadino di quella che è la *Vision* dell'Amministrazione e quindi rappresentino in maniera emblematica le scelte della politica e gli impatti sugli stakeholder.

Ai sensi dell'art. 128 del D.Lgs. 12/4/2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici) e s.m. ed i. l'attività di realizzazione dei lavori pubblici di singolo importo superiore a € 100.000,00 deve svolgersi sulla base di una programmazione effettuata nel rispetto dei documenti programmatori già previsti dalla normativa vigente e della normativa urbanistica, secondo i disposti degli specifici articoli n. 11 e 13 del Regolamento di attuazione, approvato con D.P.R. 5/10/2010 n. 207 e s.m. ed i., nonché, in particolare, dell'apposito Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti del 11/11/2011.

Il "Programma Triennale" costituisce momento attuativo di studi di fattibilità e di identificazione e quantificazione dei propri bisogni che gli Enti Locali predispongono nell'esercizio delle loro autonome competenze e, quando esplicitamente previsto, di concerto con altri soggetti, in conformità agli obiettivi assunti come prioritari.

Per l'inserimento nel programma di ciascun intervento di importo inferiore a € 10.000.000,00, gli Enti devono redigere ai sensi del comma 2, art. 2 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti del 11/11/2011, sintetici studi, definiti "studi di fattibilità" dall'art. 11, comma 2, del Regolamento, salvo che per gli interventi di manutenzione, per i quali si applicano le disposizioni di cui al comma 4 del suindicato art. 2.

Il Programma deve prevedere un ordine di priorità e, nell'ambito di tale ordine sono da ritenere prioritari I lavori di manutenzione, di recupero del patrimonio esistente, di completamento dei lavori già iniziati, I progetti esecutivi già approvati, nonché gli interventi per i quali ricorra la possibilità di finanziamento con capitale privato maggioritario. Nel Programma sono altresì indicati i beni immobili pubblici che, al fine di quanto previsto dall'art. 128, comma 4, del Codice dei Contratti pubblici, possono essere oggetto di diretta alienazione anche del solo diritto di superficie, previo esperimento di una gara.

Gli Enti, nel dare attuazione ai lavori previsti nel Programma Triennale devono rispettare le priorità ivi indicate, fatti salvi gli interventi imposti da eventi imprevedibili o calamitosi, nonché le modifiche dipendenti da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari, ovvero da altri atti amministrativi adottati a livello statale o regionale.

L'inclusione di un intervento nell'elenco annuale di attuazione del Programma è subordinata alla previa approvazione di uno studio di fattibilità, per i lavori di importo inferiore a € 1.000.000,00, mentre, per gli importi superiori, alla previa approvazione della progettazione "preliminare" (conforme agli strumenti urbanistici vigenti o adottati). Ai sensi del comma 9 dell'art. 128 del succitato Codice degli appalti, un intervento non inserito nell'elenco annuale può essere realizzato solo sulla base di una autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse già previste tra i mezzi finanziari dell'Amministrazione al momento della formazione dell'elenco, fatta eccezione per le risorse resesi disponibili a seguito di ribassi d'asta o di economie.

I lavori non compresi nell'elenco annuale o non ricadenti nelle ipotesi per le quali è possibile derogare dal vincolo di rispetto delle priorità non possono ricevere, ai sensi dell'art. 128, comma 10, del D.Lgs. 163/2006, alcuna forma di finanziamento da parte di pubbliche amministrazioni.

Premesso necessariamente il sopra riportato quadro normativo di riferimento e preso atto che èstato identificato e quantificato il quadro complessivo dei bisogni delle esigenze da soddisfare e dei lavori pubblici necessari per il triennio, in relazione ai dati ed alle informazioni disponibili e sulla base dei contenuti dei documenti di programmazione finanziaria, è stato pertanto predisposto uno schema del programma triennale relativo al triennio 2016– 2017-2018 e dell'elenco annuale 2016, costituente l'aggiornamento del "Programma Triennale dei lavori pubblici 2015-2016-2017".

Al fine di stabilire l'ordine di priorità attuativa in conformità ai disposti del comma 3 – dell'art. 128 del D.Lgs. n. 163 del 12/4/2006 s.m. ed i. si è ritenuto di procedere all'attribuzione di importanza realizzativa delle tipologie di lavori, così come indicate nel Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti del 11/11/2011, secondo il seguente criterio(1= massima priorità; 3= minima priorità):

- Manutenzione (codice 06) - priorità 1
- Restauro (codice 05) - priorità 2
- Ristrutturazione (codice 04) - priorità 2
- Recupero (03) – priorità 2
- Demolizione (codice 02) - priorità 3
- Nuova costruzione (codice 01) - priorità 3

Il suddetto Programma Triennale ai sensi del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti del 11/11/2011 e dell'art. 128 del D. Lgs. n. 163 del 12/4/2006 e s.m. ed i., ai fini della trasparenza amministrativa sarà reso pubblico, mediante pubblicazione all'Albo Pretorio per 60 giorni consecutivi.

Ritenuto pertanto in questa sede, per le motivazioni espresse in narrativa, procedere all'adozione dello schema di aggiornamento del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2016 – 2017 – 2018 e del relativo aggiornamento dell'Elenco annuale dei Lavori per l'anno 2016, in tempo utile per consentirne la pubblicazione per 60 giorni nella sede dell'Amministrazione, prima della data di approvazione, contestualmente al Bilancio di Previsione del quale costituisce allegato.

Dato atto:

- che lo stesso è stato predisposto tenendo conto delle disposizioni legislative a riguardo e degli indirizzi programmatici dell'Amministrazione, forniti anche in considerazione delle opere in corso di realizzazione nel vigente Programma Triennale 2015/2017;

- che prima dell'approvazione definitiva del Programma Triennale dovranno essere verificate le condizioni di esistenza degli Studi di fattibilità (o, in alternativa, ove consentito dalla Legge, della stima sintetica) e, per ogni intervento contenuto nell'elenco annuale, della conformità urbanistica, nonché della progettazione almeno a livello "preliminare", con la sola eccezione degli interventi di importo inferiore a € 1.000.000,00 e degli interventi di manutenzione per i quali si applicano rispettivamente le disposizioni del comma 6 dell'art. 128 del D. Lgs.163/2006 e s.m. ed i. e del comma 4 dell'art. 2 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 11/11/2011;

- che, ai sensi dell'art. 128, comma 2, del D.Lgs.163/2006 e s.m. ed i. e dell'art. 5 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 11/11/2011, ai fini della trasparenza amministrativa e della pubblicità, si dovrà procedere alla affissione all'Albo Pretorio e alla pubblicazione sul sito internet dell'Ente prima della definitiva approvazione del Programma Triennale, per almeno 60 giorni consecutivi e comunque in modo da assicurare il rispetto della tempistica di cui all'art. 1, comma 2, dello stesso D.M.;

Di stabilire che eventuali osservazioni e/o proposte di modifica del Programma Triennale dovranno essere inviate al Responsabile del Programma Triennale dei Lavori Pubblici nei tempi previsti dalla normativa vigente in materia.